

Considerate le caratteristiche tecnico-strutturali degli allevamenti italiani di molluschi bivalvi;

Ritenuto opportuno armonizzare il settore dell'allevamento biologico di molluschi bivalvi al fine di favorire lo sviluppo dell'allevamento biologico dei molluschi bivalvi;

Sentito il Tavolo tecnico permanente sull'agricoltura biologica in data 1° febbraio 2018;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella riunione del giorno 7 marzo 2019;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 2, comma 1, punto 1, primo capoverso, del decreto ministeriale 30 luglio 2010, n. 11954, è sostituito dal seguente:

«1.1) In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 6-ter, paragrafo 2, comma 1, del regolamento (CE) n. 889/2008, deve essere garantita un'adeguata separazione tra le unità di produzione biologica e non biologica. La situazione naturale, l'andamento delle maree, impianti di distribuzione dell'acqua distinti o l'ubicazione delle unità di produzione biologica a monte delle unità di produzione non biologica, anche con riferimento al regime prevalente delle correnti marine, determinano questa separazione.»

Art. 2.

L'art. 2, comma 1, punto 3, del decreto ministeriale 30 luglio 2010, n. 11954, è sostituito dal seguente:

«1.3) Per "valutazione equivalente" di cui all'art. 6-ter, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 889/2008 si intende una valutazione il cui contenuto sia, come minimo, formulato in modo da soddisfare gli otto criteri predisposti dall'allegato IV della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.»

Art. 3.

Nell'art. 2, comma 1, punto 4, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«1.4) Il "piano di gestione sostenibile" di cui all'art. 6-ter, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 889/2008 è presentato dall'operatore, contestualmente alla procedura di notifica di cui all'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, e aggiornato annualmente.»

Art. 4.

L'art. 3, comma 1, punto 1, del decreto ministeriale 30 luglio 2010, n. 11954, è sostituito dal seguente:

«In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 25-ter, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 889/2008, si applicano le stesse disposizioni di cui all'art. 2, paragrafo 1, del presente decreto. Nel caso della molluschicoltura, qualora non sia possibile garantire un'adeguata separazione tra le unità di produzione biologica e non biologica, si applica una distanza minima tra unità biologiche e non biologiche di 150 metri.»

Art. 5.

Nell'art. 3, comma 2, punto 2, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Tale autorizzazione viene concessa, oltre che sulla base dell'accertamento del rispetto da parte degli operatori di quanto disposto all'art. 3, comma 1, del presente decreto, qualora il piano di gestione preveda fasi di produzione o periodi di manipolazione differenziati per gli animali allevati con metodo biologico e non biologico.»

Art. 6.

L'art. 3, comma 2, punto 3, del decreto ministeriale 30 luglio 2010, n. 11954, è sostituito dal seguente:

«2.3) I documenti giustificativi di cui all'art. 25-quarter, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 889/2008, sono rappresentati dalle autorizzazioni di cui ai precedenti punti 2.1) e 2.2) rilasciate dalle regioni.»

Art. 7.

Nell'art. 3, comma 4, punto 1, la dicitura «... Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità, Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità, Ufficio SAQ X - Agricoltura biologica (di seguito Ministero)» è sostituita dalla seguente «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare ippiche e della pesca, Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, Ufficio PQAI1 (di seguito Ministero)».

Art. 8.

Il presente decreto è trasmesso all'organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 3 aprile 2019

Il Ministro: CENTINAIO

Registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 2019

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 1-525

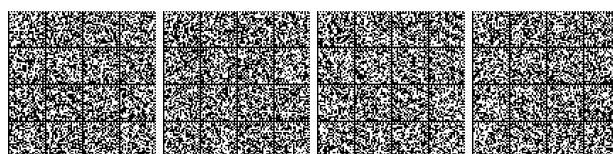
19A03688

DECRETO 15 maggio 2019.

Proroga dei termini di presentazione della domanda unica per l'anno 2019.

**IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO**

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;



Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/766 della Commissione del 14 maggio 2019 recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, il termine ultimo per la comunicazione di modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento e il termine ultimo per le domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base per l'anno 2019;

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria per il 1990)», con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2012, n. 252, recante il regolamento relativo ai criteri e alle modalità per la pubblicazione degli atti e degli allegati elenchi degli oneri introdotti ed eliminati, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180 «Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese»;

Considerato che ai sensi del citato regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/766 è concessa agli Stati membri la facoltà di derogare ai termini stabiliti con il regolamento (UE) n. 809/2014, art. 13, paragrafo 1, art. 15, paragrafo 2 e art. 22, paragrafo 1;

Ritenuto opportuno avvalersi della facoltà di derogare ai termini stabiliti con il regolamento (UE) n. 809/2014, art. 13, paragrafo 1, art. 15, paragrafo 2 e art. 22, paragrafo 1, adeguando anche i termini per la presentazione delle domande per le misure a superficie e le domande di indennità compensativa previste dallo sviluppo rurale;

Ritenuto opportuno, pertanto posticipare, per l'anno 2019, al 15 giugno il termine ultimo per la presentazione

della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, del termine ultimo per la comunicazione di modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento e del termine ultimo per le domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 9 maggio 2019;

Decreta:

Art. 1.

Termini per la presentazione della domanda unica e di alcune misure di sviluppo rurale

1. Per l'anno 2019, il termine ultimo per la presentazione della domanda unica è fissato al 15 giugno 2019.

2. Per l'anno 2019, le modifiche alla domanda unica, apportate ai sensi dell'art. 15 del regolamento (UE) n. 809/2014, sono comunicate per iscritto all'organismo pagatore competente entro il 15 giugno 2019.

3. Per l'anno 2019, le Autorità di gestione dei programmi di sviluppo rurale possono posticipare, fino al 15 giugno 2019, il termine per la presentazione delle domande relative ai pagamenti per la superficie corrispondente e per le misure connesse agli animali nell'ambito del sostegno allo sviluppo rurale di cui all'art. 67, paragrafo 2 del regolamento n. 1306/2013.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 2019

Il Ministro: CENTINAIO

Registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 2019

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 1-646

ALLEGATO

Modello elenchi oneri informativi ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2012, n. 252

Proroga dei termini di presentazione della domanda unica per l'anno 2019.

Oneri eliminati

Denominazione dell'onere: il presente provvedimento non elimina oneri.

Oneri introdotti

Denominazione dell'onere: il presente provvedimento non introduce oneri.

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa:

Sono differiti al 15 giugno 2019 i termini per la presentazione della domanda unica tesa a richiedere i diritti all'aiuto o l'aumento del valore dei diritti all'aiuto, per attivare i diritti all'aiuto, richiedere altri pagamenti diretti, comunicare le modifiche alla domanda unica dando altresì facoltà alle Autorità di gestione dei programmi di sviluppo rurale di posticipare il termine per la presentazione delle domande a superficie e connesse agli animali dello sviluppo rurale e per le indennità compensative al 15 giugno 2019.

19A03760

